

Deliberazione n. 1159 03/10/2016

Approvazione schema convenzione tra la Regione Marche e l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) finalizzata alla promozione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi tra la Regione Marche e l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), riportato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla stipula della convenzione sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie.

ALLEGATO A alla DGR n. _____ del _____

CONVENZIONE

TRA

L'**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia" o "la Parte"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Prof. Federico Testa domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

E

la Regione Marche (nel seguito denominato "Regione" o "la Parte"), con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, C.F./P.IVA 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott. Luca Ceriscioli

PREMESSO CHE:

La Regione Marche:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute negli strumenti di programmazione regionale di settore o previste da norme comunitarie, statali o regionali attuative delle strategie comunitarie;
- nell'ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, riconosciute quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale regionale;
- è fortemente impegnata nel promuovere l'efficienza energetica negli usi finali e perseguire l'obiettivo di incrementare la quota di produzione energetica da fonti rinnovabili sul proprio territorio.

L'ENEA:

ai sensi dell'art. 4 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, che - sostituendo l'art. 37 della Legge 23 Luglio 2009 n. 99 - istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA):

- è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- collabora con le Regioni e con le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- collabora con le Regioni e con le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative

congiunte, lo sviluppo delle realtà produttive del territorio;

- nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla definizione e attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e l'assistenza nei percorsi di qualificazione ambientale di aree e distretti industriali;
- fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e di servizi energetici, ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/32/CE;

VISTO

- che l'ENEA ha istituito il Servizio Efficienza Energetica per le Amministrazioni Pubbliche Locali (UTEE-APL) per svolgere la funzione di interfaccia fra la stessa, le Regioni ed i loro Enti Locali (EELL), assicurando il coordinamento delle attività svolte a livello nazionale attraverso i Centri di Consulenza Energetica Integrata (CCEI);
- che si rende auspicabile, anche in considerazione degli imminenti impegni delegati alla Regione in materia di efficienza energetica e di produzione da fonti rinnovabili - previsti da specifiche norme statali e regionali, nonché da programmi operativi quali il POR FESR - una forma di più stretta collaborazione fra i competenti uffici della Regione Marche e i funzionari del CCEI dell'ENEA (oggi ENEA UTEE-APL), che svolgono peraltro già da tempo una ampia attività di promozione, formazione ed informazione nelle stesse materie;
- che la prossimità dei funzionari del CCEI agli uffici regionali favorisce positive sinergie, utili sia alla Regione Marche, sia all'ENEA, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci di entrambi i soggetti.
- che in data 23/09/2011, tra le Parti è stata sottoscritta una convenzione per lo sviluppo e la diffusione delle politiche energeticamente sostenibili e che tale convenzione ha prodotto una significativa e fattiva collaborazione tra le Parti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e i visti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportati nel presente articolo.

Art. 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nella presente Convenzione;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione della stessa

Convenzione;

- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 3

(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra le Parti per attività al fine di promuovere l'efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della Regione Marche, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115, e s.m.i.; la collaborazione avverrà attraverso l'impostazione, l'avviamento e ove possibile la realizzazione di attività finalizzate a:

- stimolare l'impiego di fonti di energia rinnovabili e promuovere l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali;
- promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;
- curare sul piano tecnico l'attuazione della normativa regionale nel settore energetico;
- diffondere, anche attraverso l'individuazione di buone pratiche, la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione, presso tutti i soggetti operanti nel settore energetico regionale;
- ottimizzare la gestione di uno sportello informativo sui temi della promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale;
- fornire adeguati elementi conoscitivi ai fini del Sistema Informativo Energetico Regionale (SIER), raccogliendo ed elaborando dati relativi all'efficienza energetica e agli impianti da fonti rinnovabili di energia localizzati nel territorio regionale e collaborando all'aggiornamento del bilancio energetico regionale;
- monitorare l'efficacia della normativa regionale in materia di energia, nell'ambito dell'attuazione della strategia europea 20-20-20;
- coadiuvare la Regione sia durante la fase di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale al fine di adeguarlo alla normativa "burden sharing", sia durante la fase di monitoraggio;
- partecipare alla predisposizione della normativa regionale sull'efficienza energetica negli edifici e offrire supporto nelle attività di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) e nelle attività di creazione e implementazione del relativo catasto;
- partecipare alla predisposizione della normativa regionale sull'efficienza energetica degli impianti termici e collaborare durante la fase di applicazione dei regolamenti, anche attraverso programmi formativi e informativi, alla valutazione dei risultati e all'organizzazione del catasto degli impianti;
- collaborare nella definizione di programmi di formazione sui temi dell'efficienza energetica e della promozione delle energie rinnovabili anche finalizzati al rilascio di titoli abilitativi e/o di qualifica professionale;

- concorrere nel definire programmi di sensibilizzazione e informazione dei cittadini sui temi della promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, con particolare riferimento ai benefici ottenibili con interventi di ottimizzazione energetica, modelli di mobilità sostenibile, accesso al credito per il necessario investimento iniziale e accesso agli incentivi nazionali e locali;
- assistere la Regione nelle attività poste in carico alla stessa dal D. Lgs. 102/2014 che recepisce la Direttiva 2012/27/UE, riguardanti, tra l'altro, l'approvazione di obiettivi specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica del parco immobiliare di proprietà pubblica;
- fornire le competenze tecnico-scientifiche di cui l'ENEA dispone per concorrere ad una efficace e proficua politica regionale, capace di beneficiare pienamente delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- supportare la Regione nelle attività di gestione dei programmi di incentivazione di interventi di risparmio energetico in ambito POR/FESR 2014-2020.

Tali attività saranno rese operative con la formalizzazione di singoli atti esecutivi, con le modalità indicate nel successivo art. 5.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- ad assumere, in accordo con l'altra Parte, nuove iniziative per promuovere l'efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della Regione Marche, anche avvalendosi di eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi, secondo le modalità previste nell'art. 5
- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

In particolare, l'ENEA si impegna a:

- collaborare allo svolgimento delle attività previste nel precedente art. 3 della presente Convenzione attraverso il proprio personale già in organico al CCEI ENEA ed operante sul territorio regionale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte dell'ente regionale;
- curare la gestione organizzativa, gerarchica e disciplinare del proprio personale, esonerando la Regione da ogni obbligo e adempimento correlato alla medesima gestione;
- continuare ad assicurare, a sua cura e spese, la fornitura e installazione di ogni tipo di strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché di quelle previste nella presente Convenzione, ivi comprese le linee telefoniche e trasmissione dati, dispositivi di rilevamento presenze del proprio personale, personal computer, fax, strumentazione di misura, ecc.

In particolare, la Regione Marche si impegna a:

- avvalersi del supporto tecnico-scientifico del personale ENEA nelle attività inerenti la

programmazione e la progettazione di azioni volte alla efficienza energetica negli usi finali, al risparmio energetico ed alla diffusione nel territorio regionale delle fonti rinnovabili, così come specificamente declinate nell'art. 3;

- mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito, adeguati locali per il personale ENEA in servizio presso la sede di Ancona, rendendo disponibili fino ad un massimo di due locali presso gli uffici della Giunta Regionale – Palazzo Leopardi, che saranno identificati con specifico atto scritto dei soggetti responsabili dell'attuazione individuati al successivo art. 11;
- assicurare l'accesso al personale ENEA in servizio presso la sede di Ancona, alle utility informatiche (hardware e software) ed al supporto di assistenza tecnica della Regione Marche, necessari allo svolgimento delle attività, secondo gli standard tecnologici regionali.

Art. 5

(Atti esecutivi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 6

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Le attività delle Parti saranno svolte osservando le disposizioni della normativa sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e, qualora l'ENEA debba ospitare personale esterno, tale personale dovrà attenersi alle disposizioni di sicurezza in vigore presso l'ENEA.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei

comportamenti e della disciplina vigenti presso la Parte ospitante e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che in merito la stessa Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora l'ENEA debba ospitare personale della Regione, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. L'attività svolta presso la sede dell'altra Parte non costituisce in nessun caso, per il personale ospitato, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con la Parte ospitante.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venute in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 11

(Soggetti responsabili della Convenzione)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile della Convenzione per l'ENEA è l'Ing. Mauro Marani.

Il Responsabile della Convenzione per la Regione Marche è il Dirigente della PF competente in materia di energia (attualmente la PF Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas e Idrocarburi) o funzionario da lui delegato.

Ai Soggetti responsabili vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) coordinare il processo complessivo di realizzazione del presente Atto, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua concretizzazione;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- c) individuare ritardi e/o criticità nell'attuazione della presente Convenzione, segnalando tempestivamente gli stessi ai soggetti sottoscrittori.

Art. 12

(Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a ulteriori 4 anni, previo semplice atto di condivisione - che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza - sottoscritto dal Responsabile per ciascuna Parte della Convenzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 120 (centoventi) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 13

(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti potranno proporre, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche da apportare alla Convenzione per adeguamenti a loro mutate e rilevanti esigenze, da valutarsi ed eventualmente condividere con semplice atto sottoscritto dai rappresentanti di entrambe le Parti.

Art. 14

(Divieto di cessione)

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

Art. 15

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16**(Oneri finanziari e Costi)**

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 17**(Legge applicabile e Foro competente)**

La presente convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18**(Comunicazioni)**

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA: CCEI ENEA – c/o Regione Marche – via Tiziano, 44 Ancona - all'attenzione del Sig. Rossano Basili
- per la Regione Marche: PF Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas e Idrocarburi c/o Regione Marche – via Tiziano, 44 Ancona - all'attenzione del dirigente pro tempore.

Art. 19**(Attività negoziale)**

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 20**(Registrazione)**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Data

Per la Regione Marche

Il Presidente

Dott. Luca Ceriscioli

Per l'ENEA

Il Legale Rappresentante

Prof. Federico Testa